

CONFERIMENTO SEDI FARMACEUTICHE – MODALITA' APPLICATIVE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO UNICO REGIONALE
--

Il presente disciplinare sancisce le modalità applicative per l'espletamento del concorso unico regionale per il conferimento in titolarità di sedi farmaceutiche di cui all'art.48 D.L. nr.269 del 30.09.2003, convertito in Legge nr.326 del 24.11.2003 .

A) Procedura concorsuale

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione avviene mediante l'utilizzo della graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei alla titolarità di sede farmaceutica, a seguito del superamento del concorso unico regionale, per titoli ed esame, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni, secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 30.03.1994 n.298 recante "Regolamento di attuazione dell'art.4 comma 9 della L. 8 novembre 1991 nr.362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico", siccome modificato ed integrato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998 nr.34.
2. Nella ipotesi di esaurimento della graduatoria prima della decorrenza del termine di quattro anni di cui all'art.48 D.L.269/2003 convertito in L.326/2003 è in facoltà dell'Amministrazione Regionale anticipare l'emanazione del bando di concorso per sedi farmaceutiche rispetto alla periodicità quadriennale prevista dalla suddetta norma.
3. La disposizione di cui al punto 2 si applica qualora - esaurita la graduatoria concorsuale - residuino sedi farmaceutiche tra quelle poste a concorso, ovvero resesi successivamente disponibili.
4. L'esaurimento della graduatoria concorsuale si determina allorquando i candidati idonei non siano più interpellabili ricorrendo una delle seguenti fattispecie:
 - a) Mancata risposta all'interpello di cui al capo E) punto 4 del presente disciplinare;
 - b) Mancata accettazione della sede assegnata a suo tempo individuata dal candidato stesso a seguito di interpello, secondo quanto riportato nel capo E), punto 5, lettera c);
 - c) Decadenza per mancato rispetto dei termini di cui al capo E) punto 5 lett. e);
 - d) Conferimento in titolarità di sede farmaceutica tra quelle poste a concorso ovvero resasi successivamente disponibile.
5. I candidati risultati idonei al concorso per sedi farmaceutiche per i quali ricorra una delle ipotesi previste ai punti a), b), c), d) del precedente comma sono dichiarati esclusi dalla graduatoria di merito.

B) Costituzione della commissione concorsuale

1. La commissione esaminatrice nel concorso unico regionale per sedi farmaceutiche è composta, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 30.03.1994 n.298, siccome modificato ed integrato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998 nr.34, nel modo seguente:
 - a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una materia oggetto di esame;
 - b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla Regione, dei quali almeno uno farmacista;
 - c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia ed uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.
3. A ciascun componente la Commissione nonché al Segretario della stessa è corrisposto il compenso previsto dalle disposizioni di cui alla D.G.R. nr. 235 del 17.02.1999 recante "Disciplina dei compensi da corrispondere ai Componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione banditi dalla Regione Abruzzo" ovvero dalle diverse disposizioni vigenti all'atto della pubblicazione del bando di concorso.

C) Requisiti per la partecipazione al concorso

1. La partecipazione al concorso unico regionale per sedi farmaceutiche è consentita a tutti coloro che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) Età non superiore ai 60 anni;
 - c) Laurea in Farmacia ovvero in Chimica e Tecnologia Farmaceutica;
 - d) Possesso dei diritti civili e politici;
 - e) Idoneità fisica all'impiego;
 - f) Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista .
2. L'Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di stabilire una tassa di partecipazione al concorso a carico dei concorrenti.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, permane a carico dei concorrenti che abbiano ceduto la titolarità di sede farmaceutica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L. 02.04.1968 nr.475 e successive modifiche ed integrazioni, la preclusione decennale prevista dal comma 4 del medesimo articolo di legge.

4. La prova d'esame - siccome espressamente sancito dal D.P.C.M. 30.03.1994 n.298, modificato ed integrato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998 nr.34 - consiste in un'unica prova attitudinale articolata in 100 domande riguardanti le seguenti materie:
 - a) Farmacologia;
 - b) Tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica;
 - c) Legislazione farmaceutica.
5. Le domande devono essere estratte a sorte tra le tremila predisposte dalla Commissione Nazionale nominata dal Ministro della Salute e pubblicate, unitamente alle relative risposte, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - nr. 24 del 27.03.1998 ai sensi dell'art.7 D.P.C.M. 30.03.1994 nr.298 come modificato dal D.P.C.M. 13.02.1998 nr.34, ovvero tra le domande risultanti dalle succedanee revisioni predisposte dalla Commissione Nazionale di cui sopra e vigenti alla data di convocazione del candidato all'espletamento delle prove concorsuali.
6. La Commissione esaminatrice provvede ad escludere - dalle domande di cui al punto precedente - le domande con risposte errate e/o superate dalla vigente normativa, rendendone edotto il candidato nei modi e nei termini previsti nel bando di concorso.
7. La Commissione esaminatrice deve adottare le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2-bis del D.P.C.M. 30.03.1994 nr.298, ovvero alle corrispondenti risposte, preferibilmente mediante l'utilizzo di procedure informatizzate.
8. Il candidato deve indicare la risposta esatta tra le cinque già predisposte.
9. E' demandata alla Commissione giudicatrice la scelta del tempo da assegnare per l'espletamento della prova, fermo restando che il tempo massimo concedibile non può essere superiore ad un'ora e trenta minuti.

D) Criteri per la valutazione della prova attitudinale e dei titoli

1. Lo svolgimento delle procedure concorsuali si effettua in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 30.03.1994 nr.298, siccome modificato ed integrato dal D.P.C.M. 13.02.1998 nr.34 .
2. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata dalla Commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prova attitudinale.
3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 del D.P.C.M. 30.03.1994 nr.298 a ciascuna risposta esatta devono essere attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono valutate come sufficienti, ai fini dell'acquisizione

dell'idoneità e dell'inserimento in graduatoria, le prove che raggiungono il punteggio minimo di 37,5 . Il concorrente che non realizza il suddetto punteggio minimo nella prova attitudinale deve essere escluso dalla graduatoria.

4. La Commissione esaminatrice procede all'attribuzione del punteggio per titoli solo a favore dei candidati che abbiano superato la prova attitudinale.
5. Nella istanza di partecipazione al concorso unico regionale il candidato deve specificare se l'attività è stata svolta a tempo pieno o a tempo parziale.
6. Le attività svolte a tempo parziale devono essere valutate nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.
7. Nella valutazione dei titoli l'esercizio professionale deve essere calcolato per un periodo di attività effettiva - riferita al complesso delle attività svolte - non superiore a venti anni e non inferiore ad un anno.
8. I singoli servizi ai quali è attribuibile un diverso punteggio devono essere valutati distintamente e deve essere riconosciuto a ciascun candidato il periodo di attività più favorevole nei primi dieci anni.
9. I restanti periodi devono essere valutati con il punteggio previsto per il secondo decennio a partire da quello più favorevole.
10. Ai sensi dell'art.9 L.nr.221 del 08.03.1968 l'agevolazione che consente l'attribuzione della maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale si applica fino ad un massimo di 6,50 punti.
11. La maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in sede farmaceutica rurale; in ogni caso la predetta maggiorazione non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

E) Modalità di assegnazione e conferimento in titolarità delle sedi farmaceutiche

1. Nella procedura di formazione della graduatoria finale dei concorrenti devono essere osservate, a parità di merito, le disposizioni di cui all'art.3 comma 7 L.15.05.1997 nr.127, siccome integrato dall'art.2 comma 9 L.16.06.1998 nr.191, in virtù del quale è preferito il candidato più giovane d'età.
2. La graduatoria rimane valida fino alla pubblicazione della graduatoria successiva e comunque non oltre il termine di quattro anni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati risultati idonei vengono interpellati contemporaneamente al fine di indicare l'ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche poste a concorso, ai sensi della L. 28.10.1999, n. 389.
4. Il candidato interpellato deve indicare – entro e non oltre il quinto giorno successivo alla ricezione dell'atto di interpello – le sedi per le quali si dichiara disponibile all'assegnazione, secondo il proprio ordine di

- preferenza. Il candidato che non rispetti il predetto termine perentorio, ovvero non indichi alcuna delle sedi poste a concorso verrà definitivamente escluso dalle procedure concorsuali e dalla graduatoria di merito. L'indicazione espressa dal candidato non può essere modificata.
5. A seguito dell'espletamento delle procedure di interpello di cui ai precedenti punti 3 e 4 viene attivata la seguente procedura:
- a) L'assegnazione delle sedi poste a concorso viene effettuata ai candidati idonei, secondo la posizione assunta dagli stessi nella graduatoria di merito ed in base all'ordine di preferenza siccome espresso all'atto di interpello.
 - b) Il candidato assegnatario della sede farmaceutica – secondo la procedura di cui alla precedente lettera a) – è tenuto a comunicare la accettazione della sede entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della nota di assegnazione di cui sopra.
 - c) Il candidato che non produca formale accettazione della sede assegnata entro il termine perentorio di accettazione indicato alla lettera b) è definitivamente escluso dalle procedure concorsuali e dalla graduatoria di merito.
 - d) Decorso il termine di cui alla lettera b) l'Amministrazione provvederà ad assegnare al candidato successivo – in base all'ordine di preferenza siccome espresso dallo stesso all'atto di interpello – la sede disponibile.
 - e) Ai fini del conferimento in titolarità della sede farmaceutica assegnata, i candidati che abbiano prodotto regolare accettazione sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia per il conferimento in titolarità e l'effettiva apertura al pubblico della sede farmaceutica entro il termine perentorio di 180 giorni dalla accettazione di cui alla precedente lettera b), fatta salva la possibilità dell'Amministrazione regionale di prorogare il termine di cui sopra in casi di comprovata necessità;
6. Le sedi farmaceutiche - sia resesi vacanti che di nuova istituzione - che si rendessero disponibili per il privato esercizio successivamente all'indizione della procedura concorsuale dovranno essere assegnate con le modalità di cui al precedente punto 5 – ed a seguito di nuovo, specifico, interpello - e secondo l'ordine della graduatoria ai candidati idonei che non rientrano tra coloro esclusi formalmente dalla graduatoria ai sensi del precedente capo A) punto 4.
7. Si considerano quali “sedi resesi successivamente disponibili” le seguenti tipologie di sedi farmaceutiche:
- a) Sedi poste nel bando di concorso, accettate e rinunziate prima del conferimento in titolarità;
 - b) Sedi poste nel bando di concorso, accettate e rinunziate successivamente al conferimento in titolarità, in vigenza della graduatoria concorsuale;

- c) Sedi poste nel bando di concorso, accettate e per le quali il candidato è stato dichiarato decaduto per mancato ossequio dei termini di cui al punto 5 lettera e) del presente capo;
- d) Sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione quali risultano da procedimenti di revisione di pianta organica delle farmacie conclusi successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e, comunque, entro il limite quadriennale di vigenza della graduatoria.